V.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Senza discussione si concede facoltà di procedere contro il deputato Moneta. Sulla domanda di procedere contro il deputato Mascilli parlano i deputati Gallo, Simeoni, Fazio, Pasquali, Lazzaro, Tondi, il relatore deputato Basteris ed il ministro di grazia e giustizia — Si approvano le conclusioni della Giunta. = Il deputato Pozzolini presenta la relazione sul disegno di legge per modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento militare. = Si approva il disegno di legge intorno alla autorizzazione di nuove spese per la costruzione di edifici militari in Roma. = Nella discussione del disegno di legge: Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali, parlano i deputati Cavalletto, Mocenni ed il relatore deputato Levi Ulderico. = Discussione sul disegno di legge: Conversione in legge dei regi decreti 30 dicembre 1887 per la proroga dei trattati di commercio con la Svizzera, la Francia e la Spagna — Parlano il presidente del Consiglio ed i deputati Boselli e Sonnino Sidney — Approvansi gli articoli del disegno di legge. = Il presidente proclama il risultamento della votazione a squittinio segreto sui disegni di legge approvati per alzata e seduta.— Annunciansi due interpellanze, una del deputato Simeoni, che viene dal proponente ritirata, e l'altra del deputato Bonghi, = Osservazioni dei deputati Torrigiani, Marcora, del presidente e del ministro delle finanze intorno all'aggiornamento delle sedute della Camera.

La seduta comincia alle ore 2. 35 pomeridiane. **Zucconi**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato; quindi legge il seguente sunto di una

· Petizione.

4086. Alfonso Sepe, dimorante a Nola, furiere maggiore giubilato del reggimento cavalleggeri di Alessandria, chiede di essere reintegrato nel grado di sottotenente da lui coperto sotto il cessato governo delle Due Sicilie.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Casati, di giorni 5; Di Broglio, di 5; Marzin, di 15; Papadopoli, di 25; Luciani, di 10.

(Sono conceduti).

Discussione delle domande di autorizzazione per procedere contro i deputati Moneta e Mascilli.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione delle domande di autorizzazione per procedere contro i deputati Moneta e Maseilli.

Do lettura della conclusione della Giunta sulla domanda di autorizzazione per procedere contro l'onorevole Moneta.

Essa è concepita in questi termini:

"La Giunta unanime propone che sia accordata la chiesta autorizzazione.",

Se non vi sono osservazioni, pongo a partito questa conclusione.

(È approvata).

Ora do lettura della conclusione della Giunta sulla domanda di procedere contro il deputato Mascilli:

"La Giunta ha l'onore di proporre che sia rimandata al Ministero di grazia e giustizia la domanda di autorizzazione del procuratore del Re in Campobasso, della quale si tratta, dichiarando che la Camera non ha da provvedere in proposito, attesa l'inapplicabilità al caso dell'articolo 45 dello Statuto.

Gallo. Domando di parlare. Presidente. Ne ha facoltà.

Gallo. Da una semplice e superficiale lettura della relazione dell'onorevole Basteris e della proposta della Commissione, ho rilevato che la questione, che noi dobbiamo risolvere in occasione della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Mascilli, ha una certa importanza e che la soluzione proposta dalla Giunta conferisce alla questione stessa un'importanza ancor maggiore. Parrà strano, ma è vero, ed io lo dimostrerò, che la motivazione della relazione dell'onorevole Basteris non risponde alla conclusione cui è venuta la Giunta. Non dirò che vi sia aperta contradizione, ma mi pare che la conseguenza non sia perfettamente in armonia colle premesse; e però, mentre consento pienamente in tutte le considerazioni svolte nella relazione, non posso consentire nella conclusione di essa.

L'onorevole Basteris e la Commissione, della quale è relatore, hanno perfettamente ragione quando, risalendo alle origini della disposizione dell'articolo 45 dello Statuto, ne consacrano lo spirito in poche frasi, che io ritengo indovinate. È vero che questa disposizione, per l'abuso che se ne fa, incomincia a diventare una sorgente di molestia, e di denigrazione, per usare le parole usate dal relatore contro i deputati. Ma, dopo ciò, domando io alla Commissione: con le conclusioni da voi proposte, dato il caso che la Camera le accettasse, verrebbe a cessare quest' inconveniente?

Ecco il quesito che io propongo alla Commissione, al quale per conto mio rispondo che la proposta della Giunta non ne dà la soluzione.

Io comprenderei, nel caso che si dovesse discutere una legge interpretativa dell'articolo 45 dello Statuto, tutte le ragioni addotte dall'onorevole Basteris. Non mette conto di chiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera per le contravvenzioni, o per le trasgressioni in genere che sono punite con pene pecuniarie appunto perchè l'articolo 45 dello Statuto ha voluto soltanto impedire l'arresto arbitrario del deputato; in ciò siamo per-

fettamente d'accordo; però, anche adottando le conclusioni della Giunta, le domande per contravvenzioni punibili con pene pecuniarie continueranno a venire innanzi alla Camera. Di guisa che, mentre voi vi proponete di risolvere la questione di principio, con le vostre conclusioni non risolvete che il caso singolo.

Dunque lo stesso movente dal quale partite, le stesse ragioni le quali indicate, non vengono per nulla sodisfatti dalle vostre conclusioni; ed io lo provo con lo stesso precedente che vedo indicato nella relazione dell'onorevole Basteris, il precedente dell'onorevole Pellegrini; cioè quello del 10 febbraio 1881.

Anche allora si trattava di contravvenzione punibile con pena pecuniaria; e sopra proposta dell'onorevole Chiaves, relatore della Commissione, la Camera prese una deliberazione identica a quella che oggi ci viene proposta dalla Commissione.

Ebbene, dopo il 1881, le domande di autorizzazione per procedere contro deputati per contravvenzioni punibili con pene pecuniarie sono sempre venute davanti alla Camera nonostante quella deliberazione; appunto perchè l'autorità giudiziaria sa che il Parlamento giudica caso per caso, e non prende un provvedimento generale se non per legge.

Fino a che dunque noi volta per volta negheremo l'autorizzazione, per la inapplicabilità dell'articolo 45 dello Statuto, non impediremo che ci venga chiesta continuamente l'autorizzazione di procedere anche per contravvenzioni punibili con pena pecuniaria e che noi siamo costretti a respingerle tutte per l'inapplicabilità dell'articolo 45 dello Statuto; di guisa che quel tal concetto dell'onorevole relatore, nel quale io perfettamente consento, cioè che debba essere tolta una molestia al deputato, non verrà per nulla attivato.

Ond'è che io sin d'ora concludo che non mi pare che la soluzione proposta dalla Giunta risponda allo scopo che la Giunta medesima si propone, dappoichè lascia precisamente il tempo che trova.

E vengo ora ad un'altra questione che, secondo me, non è meno grave.

Badiamo, onorevoli colleghi, di non pregiudicare una questione importante in occasione di questa istanza che si è prodotta contro l'onorevole Mascilli; la questione è questa: che noi, seguendo la Giunta, deferiamo all'autorità giudiziaria il giudizio sui limiti e sull'estensione dell'articolo 45 dello Statuto.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole Basteris

su questo punto. Non rammenterò i precedenti della Camera italiana e della Camera subalpina; rammenterò soltanto che nel 1855, per risolvere questa questione, fu nominata una Commissione, della quale, se male non ricordo, faceva parte l'illustre nostro presidente; che nel 1870 la questione medesima si riprodusse e l'onorevole Mancini, relatore di una Commissione nominata dalla Camera, fece intorno ad essa un'elaborata relazione.

Ebbene, tanto la Commissione del 1855, quanto quella del 1870 si trovarono d'accordo in questo, che: solo giudice dei limiti e dell'estensione dell'articolo 45 dello Statuto sia la Camera; che è assolutamente impossibile deferire all'autorità giudiziaria il giudizio sulla convenienza o no di chiedere l'autorizzazione per procedere.

Or bene, fino a quando non avremo una legge interpretativa dell'articolo 45 dello Statuto che dia all'autorità giudiziaria una norma costante, noi cadremo nell'anarchia, metteremo l'autorità giudiziaria nella condizione di chiedere alcune volte l'autorizzazione di procedere, di non chiederla alcune altre volte; e ciò non mi pare conveniente.

La mia conclusione è questa. Io ritengo fermamente che, o questa questione deve essere affrontata, oppure si deve lasciare insoluta.

Con una qualsiasi soluzione parziale la questione stessa rimane pregiudicata. Secondo me, la soluzione proposta dalla Giunta non affronta la questione; la considera da un lato solo, e perciò la pregiudica.

Se dovessi affrontare ora la questione, io proporrei una conclusione che in sostanza sarebbe conforme a quella della Commissione, ma che nella forma se ne allontanerebbe di gran lunga. Proporrei una soluzione recisa, radicale della questione. Una questione di massima si deve risolvere con una conclusione di massima; ed io inviterei la Camera a prendere questa deliberazione: che, cioè, la Camera ritiene che non sia il caso di accordare l'autorizzazione a procedere in tutte le contravvenzioni punibili con pene pecuniarie, perchè in questi casi è inapplicabile l'articolo 45 dello Statuto. E conseguentemente non ritiene che occorra di accordare l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Mascilli.

Ma io non faccio questa proposta, perchè non mi pare conveniente il risolvere una grave questione, in modo del tutto incidentale; e quindi preferisco lasciarla impregiudicata; rimandandone a più o meno lontano avvenire la soluzione.

Io mi fo lecito quindi di contrapporre alle

conclusioni della Giunta un'altra proposta, che è quella di accordarsi l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Mascilli; rimandando la discussione della questione di massima a quando ne sarà il caso, senza pregiudicarla in occasione di un caso speciale, come è quello dell'onorevole Mascilli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

Simeoni. In molte parti io consento nelle idee esposte dall'onorevole collega Gallo, purchè sia bene chiarita la portata della risoluzione che alla Camera si chiede.

Avrei desiderato innanzi tutto che la Commissione avesse tenuto conto nella sua relazione di tutti i precedenti parlamentari; imperocchè la formula di risoluzione da essa proposta è in contradizione con gli ultimi due responsi della Camera stessa; e sarebbe stato opportuno che i deputati, prima di dare il loro voto sopra questa questione, avessero avuto innanzi tutto le risoluzioni parlamentari a questo riguardo.

La prima volta, che si presentò alla Camera il quesito sulla applicabilità o no dell'articolo 45 dello Statuto ai reati punibili con pene pecuniarie, fu nel 21 aprile 1871, a proposito di una contravvenzione ascritta al deputato Massarucci.

La Camera ritenne allora che la domanda entrasse perfettamente nelle sue attribuzioni.

Nella stessa conclusione venne nell' 11 febbraio 1879 in ordine al procedimento per contravvenzione alla legge sulle ferrovie contro il deputato Piccinelli.

Solamente nel 3 febbraio 1881, essendo ministro guardasigilli l'onorevole Villa, la Camera credette che, trattandosi di una semplice contravvenzione, punibile con pena pecuniaria, (ed era vera contravvenzione di polizia, perchè non poteva essere punita con pena superiore alle 50 lire d'ammenda la trasgressione alla legge su la pesca che si addebitava all'onorevole Pellegrino) ritenne che non fosse necessario che l'autorità giudiziaria si rivolgesse alla Camera per essere autorizzata a procedere.

Ma poi nel 14 giugno 1883 a riguardo del collega Di Baucina, imputato di trasgressione all'editto Pacca, la Camera entrò nel merito della domanda e ricusò di concedere la chiestale autorizzazione; appunto ritenendo che questa si dovesse invocare da parte del potere giudiziario anche per reati punibili con sola pena pecuniaria.

Finalmente il 2 febbraio 1884 tale questione ritornò innanzi alla Camera, per il deputato Martini, imputato di contravvenzione alla legge di

stampa. La Camera, senza neppure discutere, si uniformò all'ultimo pronunziato del 14 giugno 1883, ritenendo, sul parere conforme del guardasigilli del tempo, che le spettasse di concedere o negare l'autorizzazione a procedere.

Dunque io ritengo che la Commissione avrebbe dovuto tener conto di questi precedenti, specialmente degli ultimi, e ricordarli alla Camera.

Ora, che cosa si dovrà fare per la domanda relativa al deputato Mascilli?

Dal canto mio vorrei uno schiarimento dalla Commissione, dopo il quale mi sarebbe indifferente quasi l'ammettere o no quello che propone la Commissione.

Di che cosa sarebbe responsabile il nostro collega Mascilli?

Se si tratta di una contravvenzione la quale rimanga nei limiti delle contravvenzioni sancite dal Codice comune, per la quale non si possa applicare una pena maggiore di 50 lire di ammenda, sia pure ripetuta più volte, io non avrei difficoltà di associarmi alla proposta della Commissione; ma se invece si ritiene dalla Commissione, ed anche dal collega Gallo, che si debba risolvere la questione, anche per delitti punibili pecuniariamente, non potrò in questo caso non dissentire da essi.

Certo l'autorizzazione a procedere non si limita al giudizio, ma ne comprende le conseguenze; dimodochè un deputato, il quale sia stato sottoposto al giudizio per fatto punibile con pena pecuniaria, se sarà insolvibile e dovrà invece la pena pecuniaria convertirsi in carcere, con quella già data autorizzazione potrà essere arrestato. (Denegazioni al banco della Commissione). Sta bene; allora abbandono questa considerazione.

Ma nullameno intendo sapere chiaramente dalla Commissione com'essa interpretri l'articolo 248 del Codice di commercio della cui violazione è imputato il collega Mascilli.

Questo articolo dispone, che la trasgressione delle prescrizioni in esso enunciate è punita con pena pecuniaria che può estendersi sino a lire 50 per ogni giorno di ritardo. Ora io domando: ritiene la Commissione che questa pena di lire 50, che può essere ripetuta per ogni giorno di ritardo, implichi sempre una contravvenzione di polizia? A me pare di sì, poichè, quando la legge dice genericamente che un fatto è punibile con una pena pecuniaria, cioè contravvenzionale non superiore alle lire 50 di ammenda, è chiaro che, per quante volte si voglia moltiplicare l'ammenda, non si potrà uscire dai limiti delle pene di polizia.

Quando la Commissione fosse del mio avviso,

non avrei nessuna difficoltà per conto mio di acconsentire alla proposta della Commissione.

Ma se essa ritenesse che in ogni caso, in cui si tratti di applicare una pena pecuniaria eccedente l'ammenda, non occorresse l'autorizzazione per procedere, non ne approverei le conclusioni.

Ed ancora un'ultima obiezione. Trattandosi di contravvenzione, crede la Commissione che non si pregiudicherebbe un'altra questione, che è essenziale nel fatto relativo all'onorevole Mascilli, affermando, oggi 8 febbraio 1888, che non occorre autorizzazione speciale della Camera? Io ho voluto prender conto del tempo in cui il fatto ascritto al collega Mascilli sarebbe accaduto; e mi è stato riferito che esso rimonta a ben due anni or sono.

Ora, per un fatto, che se esistesse sarebbe punibile con pena contravvenzionale, per un fatto che non sarebbe che una semplice contravvenzione di polizia, perchè la Camera dovrebbe oggi autorizzare il potere giudiziario a procedere, mentre l'azione penale sarebbe già estinta?

In relazione alle risposte che attendo dalla cortesia dell'onorevole Commissione io regolerò il mio voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio.

Fazio. Io ho chiesto di parlare dopo aver udito le conclusioni alle quali è venuto l'onorevole Gallo ed anche perchè, rappresentante della stessa provincia che ha mandato qui l'enerevole Mascilli non posso a meno di rammaricarmi che l'autorità giudiziaria abbia interpretato rigorosamente l'articolo 45 dello Statuto, senza ispirarsi alle vere ed. alte considerazioni che lo consigliarono. A questa maniera, ricorrendo così facilmente a tale eccezionale disposizione, si tradisce lo scopo del legislatore e si pregiudica la condizione del deputate, al quale si crea una dispiacevele posiziene. Imperocchè il pubblico, sentendo di una domanda di autorizzazione per procedere contro un deputato, si forma, del deputato contro il quale quella domanda è diretta, una cattiva opinione e sorgono poi i poco benevoli commenti dei giornali interessati. Per fortuna l'enerevole Mascilli, nella nostra provincia, gode tanto la stima e la fiducia generale, che nessun'ombra può essere stata gettata mai sulla rispettabilità sua per effetto della domanda che ci venne presentata.

L'onorevole Gallo, mentre ha dichiarato che egli riconosce giusta la teorica enunciata dalla Commissione, finì poi col conchiudere che per questa volta si debba accordare l'autorizzazione.

Ma se l'onorevole Gallo ha fatto plauso alla

teorica della Giunta, perchè vuole dare poi l'autorizzazione? A me pare che il suo ragionamento presenti una contradizione tra le premesse e la conseguenza. Se non che l'onorevole amico mio osserva che, adottandosi la proposta della Commissione, si incorre nell'inconveniente di non risolvere mai la questione di massima. Ora io mi fo lecito di osservargli che la Commissione non aveva il potere di presentare qui un disegno di legge di massima: essa non era chiamata che a decidere una questione singola e speciale, ed avrebbe fatto male conducendosi altrimenti.

Se poi vi è necessità, come anch'io credo, di dare un'interpretazione autentica all'articolo 45 dello Statuto, affinchè l'autorità giudiziaria ne abbia una norma costante, ogni deputato può presentare una proposta di legge a questo scopo.

Laonde io chiedo che la Camera ritenga le conclusioni della Commissione, e quindi non autorizzi il procedimento contro il nostro distinto ed egregio collega Mascilli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquali.

Pasquali. Gli onorevoli colleghi che hanno parlato sin ad ora si sono tutti manifestati favorevoli alla teoria propugnata dalla Commissione; io, quindi, ritengo che si respingerà la proposta Gallo; tanto più che essa contraddice a quel principio che egli stesso trovò giusto.

Non è certamente in occasione di questa domanda che si possa fare una legge d'interpretazione autentica. Ma sarà dalla serie dei singoli casi, che verrà a conoscersi per qual via si debba mettere la magistratura nella interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto. Ed io non mi sgomento di quanto diceva l'onorevole Gallo: che, in questa maniera, si renderanno i magistrati giudici della facoltà, o meno, di procedere contro deputati, senza domandare la autorizzazione della Camera: imperocchè è indubitato che alla magistratura è dalla legge sempre lasciata una certa facoltà di apprezzamenti sia sulla convenienza di procedere a un giudizio preventivo e sommario sulla natura del fatto, sia sui modi coi quali si abbia a procedere, sia infine sulla competenza che dal fatto medesimo deriva.

Qualora poi la Commissione credesse di allargare un po' la formula della risoluzione che propone alla Camera, si accosterebbe meglio a quella affermazione di principio cui ha accennato l'onorevole Gallo e che è desiderabile si determini affine di evitare gli inconvenienti cui accenna l'onorevole Basteris nella sua relazione.

Il carattere distinto col quale è stampata la

conclusione della Commissione, carattere che non prosegue nell'ultimo inciso: « attesa la inapplicabilità al caso dell'articolo 45 dello Statuto » mi fa ritenere che, secondo la Commissione, tale inciso non debba far parte della formula che si intende di sottoporre alla Camera. Mentre, se si sottoponesse alla Camera anche questo inciso, noi avremmo la applicazione di un principio che da tutti è riconosciuto giusto e che dalla giurisprudenza della Camera ha già ricevuto precedente sanzione; daremmo al magistrato la ragione del nostro voto, e forse indurremmo l'onorevole guardasigilli ad indicare alla magistratura in qual senso la Camera abbia inteso con questa deliberazione, conforme ad altre adottate in casi somiglianti, debba applicarsi l'articolo 45 dello Statuto.

Per cui, io propongo che alla formula proposta dalla Commissione si aggiunga, come parte integrante, anche l'ultimo inciso che nella relazione è stampato in carattere non corsivo.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Ho domandato di parlare, non per entrare nel merito della questione, ma perchè non resti senza una qualche risposta un periodo della relazione dell'onorevole Basteris.

In questo periodo è detto che l'articolo 45 dello Statuto è applicabile durante la sessione. Ora io non credo, e conforto la mia opinione del parere di molti nostri colleghi consacrato in relazioni e documenti parlamentari, che l'articolo 45 dello Statuto possa essere interpretato come la Commissione propone.

Quest'articolo vuole essere considerato diviso in due parti; una che concerne l'arresto del deputato, e un'altra l'autorizzazione che la Camera deve dare affinchè il deputato sia tradotto in giudizio.

Quindi la interpretazione più larga dell'articolo stesso è: che il deputato non possa essere arrestato durante la sessione; e durante tutta la Lagislatura non possa essere tradotto in giudizio senza l'assenso della Camera.

A questa interpretazione delle disposizioni statutarie che si riferiscono alle immunità parlamentari, fa oggi riscontro quella espressa dal relatore della Giunta, giureconsulto distintissimo che occupò posti eminenti nella magistratura. Ed io ho creduto di dover richiamare su questo diverso modo d'intendere la portata dell'articolo 45 dello Statuto, l'attenzione degli onorevoli colleghi, affinchè non dovesse un giorno invocarsi il silenzio del Parlamento come una tacita approvazione del parere che oggi la Giunta

legislatura xvi — 2² sessione — discussioni — tornata dell'8 febbraio 1888

ha manifestato nella sua relazione, e che contradice ai precedenti parlamentari. I quali, parmi opportuno ripeterlo, stabiliscono che un deputato non possa essere arrestato durante la sessione, e che occorra sempre l'autorizzazione della Camera per tradurlo in giudizio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Basteris, relatore. Io ho prestato la maggiore attenzione agli onorevoli colleghi i quali hanno discusso intorno alla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Mascilli; e mi compiaccio che tutti, o quasi tutti, abbiano creduto di approvare i principì che sono svolti nella relazione, convinti al pari della Commissione che quei principì sono conformi al vero spirito dello Statuto, e garantiscono la libertà del deputato nel tempo stesso che garantiscono il prestigio del Parlamento, l'onore e l'estimazione dei suoi singoli componenti.

Anche l'onorevole Gallo ha detto che, in massima, consentiva nei principî esposti nella relazione; ma ha soggiunto che vi era una qualche differenza tra i motivi della relazione e le conclusioni sue, e che il risultato cui mirava la Commissione di togliere di mezzo un grave inconveniente universalmente lamentato, non era stato raggiunto.

Se le cose stessero così come vennero esposte dall'onorevole Gallo, egli avrebbe certamente ragione. Dappoichè se per ogni reato che importa pena pecuniaria ci fosse necessità di ricorrere alla Camera perchè dovesse ogni volta decidere di non volersene occupare, e di rimandare gli atti al procuratore del Re, certo l'opera nostra sarebbe veramente inutile. Invece, l'intendimento della Commissione è molto diverso da quel che suppone l'onorevole Gallo, e la nostra proposta ha uno scopo molto preciso e molto ben definito. E lo scopo è: che ove la Camera statuisse, come altra volta ha statuito, con l'assenso del ministro d'allora, che pei reati punibili con pene pecuniarie non occorre l'autorizzazione del Parlamento per procedere contro un deputato, debba rimanere inteso che l'autorità giudiziaria può tradurro in giudizio i membri del Parlamento, nei casi ora indicati, senza bisogno di domandarne alla Camera l'assenso preventivo.

È bene ripetere che una deliberazione in questo senso fu già, consenziente il Governo, altra volta adottata. E io in precedenti occasioni ho deplorato, e anche ora deploro, che il ministro guardasigilli d'allora, che non era l'onorevole Zanardelli, non abbia tenuto alcun conto di quella risoluzione della Camera.

La Giunta propone oggi che piaccia alla Camera di riaffermare cotale principio. E se la proposta della Commissione sarà accolta, io sono sicuro che l'onorevole Zanardelli, il quale è molto ossequente alla volontà del Parlamento e conosce gli usi parlamentari, ogni qualvolta riceverà domande di autorizzazione a procedere contro un deputato per reati punibili con pene di polizia o con poche lire di multa, ricorderà ai magistrati che, per deliberazione della Camera, possono procedere senza bisogno di esservi specialmente autorizzati.

Con queste poche parole, mi pare di aver risposto vittoriosamente all'enorevole Gallo, per quella parte del suo discorso che mirava a dimostrare come ci fosse dissonanza tra le premesse e le conclusioni della relazione, e come non si potesse, con le proposte fatte, raggiungere lo scopo che la Commissione si proponeva.

La seconda obiezione mossa dall'onorevole Gallo alle conclusioni della Giunta è questa: voi per togliere di mezzo l'inconveniente che giustamente deplorate, ha detto l'onorevole Gallo, date all'autorità giudiziaria un potere pericoloso, e offendete in certa guisa le prerogative della Camera, la quale è sovrana, e può sola accordare o negare l'autorizzazione a procedimenti contro deputati, determinare la natura dei reati, e vedere per quali occorra l'autorizzazione a procedere, e per quali no. Ora io credo che lo scrupolo dell'onorevole Gallo sia eccessivo, e che non abbia fondamento il timore che egli ha manifestato. Infatti tutti vedono che la nostra proposta non concede ai magistrati la potestà della definizione giuridica dei reati per togliere o menomare l'alta prerogativa che lo Statuto accorda alla Camera; ma si limita a stabilire che quando il procedimento contro un deputato si fa per un reato il quale importi solamente pena pecuniaria, il procedimento stesso può essere fatto senza che la Camera stessa debba intervenire per consentirlo.

Dopo queste spiegazioni io confido che l'onorevole Gallo cessera dalla sua opposizione, e vorrà dare il suo voto alla proposta che sottoponiamo all'approvazione della Camera.

Certamente la Commissione non ha potuto credere di aver trovato un rimedio radicale per ovviare all'abuso, che tutti lamentano, di questa frequenza di domande di autorizzazione a procedere contro deputati. È anzi persuasa che la materia sia molto grave e difficile; e che convenga regolare, non solamente per queste bazzecole come quella di cui è imputato l'onorevole Mascilli,

cioè per una contravvenzione che può essere punita con due lire di ammenda, ma regolare sotto ogni rapporto e con precisione tutta questa materia delle immunità parlamentari, affinchè una disposizione statutaria che è destinata ad essere non scudo ed una difesa della dignità del Parlamento e dell'onore de'deputati, non si converta in un'arma contro il Parlamento e i deputati medesimi. Ma appunto perchè trattasi di una questione importante e difficile, la Commissione non ha creduto di avere il mandato di risolverla. E quindi si è limitata ad eliminare, senza danno e senza pericolo, un inconveniente, mediante una proposta che ebbe già, consenziente il Governo, l'approvazione della Camera.

E vengo all'onorevole Simeoni, il quale anzichè domande convenienti ad un'assemblea politica, ci ha proposto veri e propri quesiti giuridici.

Infatti l'onorevole Simeoni ci ha detto: crede la Commissione che il reato apposto all'onorevole Mascilli sia un delitto o una contravvenzione? Deve essere punito con pena di polizia, oppure con pena correzionale, con ammenda o multa? L'azione penale contro il reato apposto all'onorevole Mascilli è o no prescritto?

La Commissione non è entrata a risolvere questi quesiti che non erano di pertinenza sua nè della Camera.

Simeoni. Chiedo di parlare.

Basteris, relatore. È vero che una volta fu detto che la Camera poteva negare l'autorizzazione a procedere, quando l'azione penale fosse prescritta. Ma questo criterio prevalse in un solo caso in cui la prescrizione risultava dal semplice calcolo aritmetico, e bastava leggero le date per vedere che era inutile autorizzare un processo che non poteva più farsi. Invece la Camera nostra ha detto sempre che non era nella sua competenza indagare se l'azione fosse o no prescritta, quando la prescrizione dipendeva dal definire la natura giuridica del reato, essendo risaputo che i termini della prescrizione sono diversi, secondo che si tratta o di una contravvenzione o di un delitto.

L'onorevole Simeoni ha poi fatto rimprovero alla Commissione, o per dir meglio al relatore, di non avere accennato i vari precedenti che in materia di domanda di autorizzazione a procedere contro deputati, offre la storia del nostro Parlamento.

L'onorevole Simeoni ha ragione se afferma che il relatore non ha enumerato ad uno ad uno tutti i casi che sonosi avverati. Ma il relatore, volendo evitare a sè e ai colleghi il tedio di una storia che del resto è nota a tutti, si è attenuto, invece che al metodo analitico, al metodo sintetico; e quindi ha ricordato piuttosto che i singoli fatti, le opposte opinioni, a suo parere eccessive, che con alterna vicenda sono state espresse, e le varie deliberazioni adottate dalla Camera; per modo che l'appunto mosso dall'onorevole Simeoni alla Giunta non pare abbia ragione di essere.

Ringrazio l'onorevole Pasquali dell'appoggio che ha dato alla proposta della Giunta; e debbo dichiarare che questa sodisfa appunto ai suoi desideri.

Ho già dichiarato che la Commissione non ha fatto che ripetere letteralmente una mozione già approvata dalla Camera nel 1881, nella quale era compreso l'inciso relativo all'inapplicabilità dell'articolo 45 dello Statuto. Se, nella nostra mozione, quest'inciso apparisce scritto in carattere tondo, ciò si deve attribuire ad un errore di stampa; ma l'onorevole Pasquali si assicuri che l'intendimento suo è anche quello della Commissione.

Dopo ciò credo di non dover aggiungere altre parole.

La Commissione, lo ripeto, nel proporre la sua mozione, fu animata da un sentimento di riguardo verso l'Assemblea e dalla convinzione profonda che questa mozione provveda più efficacemente alla nostra libertà, non offenda, in alcun modo, le prerogative parlamentari, e tolga anzi dalle mani dei nostri nemici un'arma con cui sarebbe troppo facile venire ad offendere la dignità ed i diritti del Parlamento.

Poichè ritengo che, in nessun caso, si debba ammettere la possibilità che il deputato, o per arresto o per esecuzione di sentenza, od in altro modo qualsiasi, possa, senza l'assenso della Camera, essere privato della libertà personale ed impedito di compiere i suoi doveri ed esercitare i suoi diritti.

Per raggiungere questo scopo, la garanzia assoluta della libertà individuale mi pare sufficiente; da ciò la prerogativa consacrata dall'articolo 45 dello Statuto.

Ho citato nella mia relazione alcuni esempi a conforto della mia tesi.

Lascierò da parte quello della Francia, perchè se avessi da andare a pigliar lezioni di libertà politica, questo non sarebbe il paese a cui più volentieri ricorrerei; ma ho citato l'autorità di due paesi, che ritengo maestri in fatto di libertà: l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America.

Ora se in quei paesi classici della libertà si ritiene che, a garantire il libero esercizio del man-

dato politico del deputato, sia sufficiente l'assoluta sicurezza della libertà personale del deputato, della sua indipendenza nell'esercizio delle funzioni legislative; parmi che anche l'Italia possa accettare questi esempi, e rinunciare a ciò che, sotto l'apparenza di una garanzia, non è che una molestia, non è che un pericolo.

Prego dunque la Camera di voler adottare la nostra mozione la quale non reca nessun danno e ha il vantaggio grandissimo di togliere uno dei più gravi abusi, che ogni volta che vengono presentate domande di autorizzazione a procedere si lamentano in tutte le parti della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io mi trovo nella necessità di prendere la parola, perchè l'onorevole Fazio ebbe a dire poco fa che l'autorità giudiziaria si è male regolata nel presentare questa domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole deputato Mascilli.

Fazio Enrico. No, non ho detto...

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Anche se non l'ha detto, parto dalla supposizione che l'abbia detto, affine di mettere in luce l'inappuntabilità della condotta dell'autorità giudiziaria in questa faccenda.

Mi preme infatti che riesca evidente come ed io e l'autorità giudiziaria abbiamo fatto il nostro dovere nel presentare alla Camera questa domanda di autorizzazione a procedere.

Imperocchè gli ultimi precedenti in tale questione, le ultime deliberazioni della Camera, furono appunto nel senso che per qualunque infrazione alla legge penale la Camera dovesse essere chiamata a deliberare per autorizzare, o negare, la facoltà del procedimento.

È vero, infatti, ciò che è detto nella relazione dell'onorevole Basteris, che, cioè nel 1881, quando era stata presentata domanda di autorizzazione a procedere in confronto del deputato Pellegrino, imputato di una lieve contravvenzione alla legge sulla pesca, la Commissione di cui era relatore l'onorevole Chiaves, presentò una mozione, presso a poco conforme a quella che presenta ora la Giunta, di cui è relatore l'onorevole Basteris. Il ministro di allora mostrò opinione conforme a quella della Commissione e perciò passò di accordo una mozione, che ripeterebbe ora la Commissione chiamata a riferire sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Mascilli. Ma, più tardi, e, se non erro, nel giugno del 1883, giunse al Ministero una domanda di autorizzazione a procedere contro il nostro collega deputato Di Baucina per contravvenzione all'editto Pacca, il quale impedisce l'esportazione dei capolavori artistici.

Nonostante la deliberazione della Camera del 1881, il guardasigilli di allora, non persuaso della esattezza dell'interpretazione in quella occasione data dalla Camera all'articolo 45 dello Statuto, presentò alla Camera stessa la domanda di autorizzazione a procedere.

La Commissione eletta dagli Uffici prese una deliberazione conforme a quella del 1881, e conforme a quella che oggi è proposta. Ma sulla mozione della Commissione nacque alla Camera una lunghissima discussione, come conclusione della quale la Camera negò l'autorizzazione a procedere, e con ciò entrando a giudicare in merito ritenne che anche per queste domande in cui si chiede l'autorizzazione a procedere per contravvenzioni soggette a pene pecuniarie, fosse necessaria l'autorizzazione della Camera per il procedimento. Questo nel 1883. Poscia, nel febbraio 1884, si verificò un altro caso che venne testè citato dall'onorevole deputato Simeoni, nel quale un nostro collega era stato imputato di contravvenzione per non aver presentato alla procura del Re l'esemplare di un giornale letterario.

Ebbene, anche allora si chiese l'autorizzazione alla Camera e la Camera, per mezzo della sua Giunta, manifestò la stessa opinione che aveva manifestato nel 1883, cioè entrò in merito e ritenne quindi che dovessero entrare nella competenza della Camera anche le domande per autorizzazione a procedere in materia di contravvenzioni soggette a pene pecuniarie. Io vi domando per ciò se di fronte a queste decisioni, tanto l'autorità giudiziaria quanto il ministro non dovessero uniformarsi alle medesime e domandare alla Camera l'autorizzazione a procedere.

Ciò premesso per dimostrare che io ho fatto il mio dovere e mi sono attenuto alle deliberazioni della Camera al momento presente, allo stato dell'ultima giurisprudenza, aggiungerò che io riconosco, come riconosce il medesimo relatore e riconoscono tutti gli oratori che hanno parlato, la gravità della questione.

Il nostro Statuto non è ben chiaro, e forse la distinzione che melte volte fu proposta e si propone ora, non ha fondamento nella lettera della legge.

Ma dichiaro che non vorrò certamente essere io quegli pel quale questa prerogativa del deputato, perchè interpretata nel modo più largo, si converta, anzichè in vantaggio, in danno per il

deputato medesimo, per le ragioni che da molti furono addotte; perchè, cioè, con la domanda di autorizzazione a procedere portata alla gran luce del Parlamento si può vulnerare la fama dei deputati facendoli apparire come deliquenti innanzi al pubblico, il quale vede che sono tratti in giudizio penale e non sa che si tratti di cose di veruna importanza. Dunque, sebbene in astratto io propenda per l'interpretazione più larga, non voglio contrastare le deliberazioni della Camera quali sono proposte dalla Commissione; tanto più che ricordo come anche nella discussione del 1883 il Governo dichiarò di astenersi dal votare, poichè trattandosi delle prerogative della Camera deve essere giudice essa stessa della loro estensione e dei loro limiti, e quindi mi rimetto completamente, o signori, alle vostre deliberazioni.

Aggiungo però, per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Basteris, che nel caso venisse adottata la proposta della Commissione, io non ho nessuna difficoltà di dichiarare che mi conformerei alla medesima; cioè che dove si trattasse (caso del resto assai raro perchè dopo quello del 1884 non ne avvenne alcun altro) dove si trattasse, dicevo, di fatti in cui si verifichi questo duplice estremo, che si abbia una semplice contravvenzione e che questa contravvenzione sia punibile soltanto pecuniariamente, io mi asterrei dal presentare alla Camera la domanda di autorizzazione a procedere, lasciando che il procedimento abbia il suo corso secondo il diritto comune.

Voci. Ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

Simeoni. Stante l'impazienza della Camera in questo momento, non voglio rientrare nella discussione.

Prendo atto, con molta sodisfazione, delle parole dell'onorevole guardasigilli, le quali, non spiaccia all'onorevole Commissione se lo affermo, rispondono più ai propositi espressi da questa parte della Camera.

Noi avevamo domandato alla Commissione, se il principio che essa proponeva alla Camera che si adottasse oggi, implicava tutti i reati punibili con pene pecuniarie, di qualunque misura fossero, e così le contravvenzioni, come i delitti.

L'onorevole relatore della Commissione ha cominciato, per verità, con l'ammettere che si tratta solo di contravvenzioni; ma poi ha finito col mettere allo stesso livello contravvenzioni e delitti. Quindi, la questione si è ingrossata per via ed-è venuto ad una conclusione, alla quale, francamente, io, almeno, non potrei mai associarmi.

L'onorevole guardasigilli invece ha bene mani-

festata la sua opinione, che cioè la autorizzazione a procedere non sia necessaria nei casi in cui si avverino cumulativamente i due estremi, vale a dire di trattarsi di mere contravvenzioni di polizia e di essere queste punibili con sola pena pecuniaria, di ammenda in altri termini. E questa sola ritengo la risoluzione più costituzionalmente corretta.

L'onorevole relatore della Commissione, mi permetterà di fargli pure osservare, che noi dovremmo andare guardinghi anche nel caso dell'onorevole Mascilli, il quale può andare incontro a conseguenze gravissime, ancorchè pecuniarie e di semplice ammenda; poichè quell'ammenda, che è di 50 lire, estensibile a 50 lire al giorno, come è stato interpretato dalla Corte di cassazione di Napoli, alla quale è sottoposto appunto l'onorevole Mascilli, può essere ripetuta tante volte quanti sono i giorni della ritardata formalità, di cui all'articolo 248 del Codice di commercio e quindi si può venire, non più alle due lire di ammenda, di cui parlava l'onorevole Basteris, ma alla somma di 18,250 lire, senza nessuna osservazione in contrario, quanti poi sono i giorni dell'anno.

Dunque dobbiamo guardare bene a quello che facciamo.

Se noi riteniamo che il fatto attribuito all'onorevole Mascilli sia una contravvenzione (e tale è, perchè l'ammenda di 50 lire anche ripetuta più volte non diventa mai multa), allora non c'è bisogno di nessuna autorizzazione a procedere, tanto più che, nel fatto dell'onorevole Mascilli, la prescrizione è acquisita.

L'onorevole relatore poi non ha risposto ad una obiezione di fatto che io gli aveva mossa, e che avrebbe potuto troncare la questione, ed è questa: è, o non è, un fatto che la trasgressione imputata all'onorevole Mascilli rimonta a due anni or sono? Se mi risponde no, non parlo più; ma se mi risponde di sì (come non può fare a meno perchè il fatto è questo) allora è chiaro che ci troviamo dinanzi a un precedente della Camera, la quale di fronte a una trasgressione, pure punibile con pena pecuniaria, quando l'anno era trascorso, e si trattava, come qui, appunto, di contravvenzione di polizia, negò l'autorizzazione a procedere. E così dovremmo fare anche noi nel caso presente.

E qui finisco e torno a domandare al relatore che in ogni modo chiarisca bene che, se non occorra accordare l'autorizzazione a procedere, s'intenda per i soli fatti, i quali portino con sè il doppio requisito di essere semplici contravvenzioni di polizia e punibili pecuniariamente. Altrimenti voterò contro la proposta.

LEGISLATURA XVI — 2² SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 FEBERAIO 1888

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio.

Fazio Enrico. Siamo in un equivoco.

Io non ho detto che l'autorizzazione chiesta contro l'onorevole Mascilli provenisse da altra causa che non sia l'amore della giustizia.

Ho deplorate solo che l'autorità giudiziaria, con severchia facilità anche nel dubbio, chieda l'autorizzazione: perchè, invece di raggiungere lo scopo che si è prefisso l'articolo 45 dello Statuto, si va incentro ad inconvenienti gravi, con iscapito del nostro decoro.

Ed ho soggiunto che, per l'onorevole Mascilli, però non si verificava tale inconveniente, perchè è troppo conosciuto e stimato dovunque, ma più specialmente nella sua provincia.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Basieris, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Mi permetta la Camera un'osservazione che mi sembra importante, poichè oggi votando la proposta della Commissione noi verremmo proprio a distruggere tutte le tradizioni del Parlamento. (Ooh! ooh!).

Ha ben detto l'onorevole ministro di grazia e giustizia, e lo ricordano tutti coloro che da lungo tempo seggono nella Camera: che cioè per procedere contro i deputati sia sempre necessaria l'autorizzazione della Camera.

Oggi si fa una proposta assolutamente nuova, o, almeno, una proposta che contraddice ai precedenti parlamentari; poichè, si dice, nel caso speciale che riflette il deputato Mascilli: la Camera dei deputati, finora ha sbagliato; in materia contravvenzionale non c'è necessità di concedere simili autorizzazioni. Il che vorrebbe dire che non era neppure necessario che il ministro guardasigilli presentasse la domanda di autorizzazione, della quale ci occupiamo.

L'onorevole guardasigilli invece ha dimostrato come presentando la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Mascilli, il suo operato fesse corretto, regolarissimo e conforme a tutti i precedenti parlamentari.

L'onorevole Gallo ha detto: l'autorizzazione della Camera è sempre necessaria e nel caso presente ritengo che tal domanda di autorizzazione si debba accogliere, e ne faccio formale proposta. Io invece sono di una opinione diversa; ritengo competente la Camera, ma non ritengo che la Camera debba nel caso presente accordare l'autorizzazione.

Non sarebbe una proposta nuova la mia, perchè

ricordo che la Camera, su mia proposta, nego la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Di Baucina e si trattava allora di un caso simile al presente.

Dunque i precedenti della Camera dimostrano che essa si è ritenuta sempre competente per giudicare intorno alle domande d'autorizzazione che i guardasigilli hanno presentate ad essa contro deputati.

Stanno quindi di fronte, da una parte, i precedonti parlamentari, e dall'altra, una nuova deliberazione proposta dalla Commissione; v'è quindi una contradizione!

Io crederei che il miglior metodo da seguire oggi sarebbe quello di non deliberare, ed io sarei anche disposto a presentare un ordine del giorno puro e semplice, non solamente sulla proposta dell'onorevole Gallo, ma anche sulla proposta della Commissione. Ma poichè, si è fatto chiaro da tutta questa discussione, che a favore dell'onorevole Mascilli sta la preserizione, così propongo che la Camera neghi la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Mascilli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

Tondi. (Presidente della Commissione). Signori colleghi, comincio dal dichiarare che fu ben lontano dalle intenzioni della Commissione di fare censura, e alla magistratura che faceva domanda per l'autorizzazione, e all'onorevole ministro guardasigilli, che presentava la domanda stessa alla Camera; e la ragione è chiara e manifesta.

La magistratura aveva dinanzi a sè parecchi precedenti parlamentari, dai quali risultava che l'autorizzazione, anche per contravvenzioni punibili con sole pene pecuniarie, era stata concessa. Quindi essa non poteva dispensarsi dall'inviare al ministro la domanda perchè l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Mascilli fosse accordata.

Il guardasigilli non ha bisogno della mia difesa, poichè egli è presente, e, come è suo costume, ha già detto luminosamente il fatto suo.

Di fronte alle più recenti deliberazioni del Parlamento, magistrati e ministro non avevano via più sicura a tenere che quella di chiedere l'autorizzazione.

Veramente l'ultima giurisprudenza della Camera fu di accordare o negare l'autorizzazione, quindi riconoscersi essa in diritto di essere interpellata prima di procedere contro un deputato responsabile anche in sola contravvenzione punibile pecuniariamente.

Ma v'è tra noi chi potrà disconoscere che

queste domande di autorizzazione furono sempre accompagnate da molti lamenti, mossi specialmente e dallo scapito che ne risentono i lavori parlamentari più serii e dalla dura posizione fatta ad un deputato, il quale, per una semplice contravvenzione punibile con poche lire di pena, deve essere dall'uno all'altro capo d'Italia predicato come un delinquente?

Ed il fatto appare ancor più grave, quando si ripensi che coloro i quali sono informati dell'imputazione mossa ad un deputato spesso non tengono dietro ai risultamenti giudiziari; onde avviene che, la sentenza del magistrato la quale dichiara innocente il deputato che era stato ingiustamente accusato non è mai conosciuta da tutti coloro che seppero come egli fosse sotto imputazione.

Questo stato di cose persuase la Commissione ad esaminare se esistesse qualche precedente o qualche argomento che potesse consigliare una più giusta estimazione della prerogativa accordata dallo Statuto: e la relazione che avete dinanzi, vi espone quali sieno stati i risultamenti delle ricerche eseguite.

La prerogativa dello Statuto, onorevoli colleghi, non è una garanzia data al patrimonio del deputato, no; questo sarebbe odiosissimo. La garanzia dello Statuto è data alla persona del deputato, alla sua libertà ed al suo decoro cui è connesso l'esercizio indipendente del mandato legislativo.

Quindi sino a tanto che noi non avremo una imputazione la quale possa mettere il deputato nella condizione di sentirsi chiamato da un giu dice istruttore o da altri a render ragione del fatto suo, sino a tanto che non avremo la disgrazia di vedere un deputato impigliato in un processo che possa chiudersi con l'applicazione di pene ristrettive della libertà individuale, signori colleghi, noi non dobbiamo invocare la prerogativa statutaria. Le prerogative, l'eccezioni ed i privilegi d'ogni sorta, perchè vivano e si mantengano nella pubblica estimazione, non vogliono essere, con sottili argomentazioni, esagerati e spinti al di là dello scopo che li rese necessarii. (Bene!).

Vengo ora ad alcune obiezioni che sono state fatte alla proposta della Commissione.

L'onorevole Simeoni, al cui primo discerso non ho avuto il bene di trovarmi presente, solleva alcune difficoltà; egli ha detto: non intendo bene il concetto della Commissione, se cioè, quando essa parla di pene pecuniarie, voglia accennare solamente alle contravvenzioni, ovvero anche ai delitti. L'onorevole Simeoni, sa, al pari di me, che questa parola contravvenzione ha nel Codice penale un significato ristretto, ma in altre leggi essa ne ha un altro molto più esteso.

Io me ne appello all'onorevole ministro delle finanze, il quale ha tra mani un Codice di molte leggi, dove si parla soventi di contravvenzioni che certo non sono le contravvenzioni alle quali particolarmente acconna, definendole il Codice penale. Nel primo caso il legislatore attribuisce il nome di contravvenzioni ai soli fatti colpiti di pene di polizia, nel secondo quel nome adopera non in ragione della pena applicabile, ma in riguardo dell'indole della legge o del regolamento trasgredito. Quindi, usando anche senza limite la parola contravvenzione, abbiamo inteso di escludere tutte quelle delinquenze, le quali, nel Codice penale, sono riconosciute sotto il nome di crimini o delitti, qualunque sia la pena che ad esse si applichi e tutti quoi fatti od omissioni che, significati sotto il nome di contravvenzioni da leggi speciali, siano colpiti di pena non altra che pecuniaria.

Quindi, nel caso di una contravvenzione a cui sia comminata una pena pecuniaria, evidentemente la persona e la rispettabilità del deputato non è compromessa e non deve invocarsi perciò la prerogativa stabilità dallo Statuto; salva sempre la ipotesi che la pena pecuniaria inflitta, per non essere stata sodisfatta, dovesse mutarsi in pena restrittiva della libertà.

Si dice in secondo luogo: voi non avete indagato se il fatto attribuito all'onorevole Mascilli sia prescritto oppure no. Non lo dovevamo indagare, onorevoli colleghi, una volta che la Commissiona vi presentava la proposta che la Camera non debba esaminare se sia o no da accordarsi l'autorizzazione a procedere quando un deputato è imputato di speciale contravvenzione; non potevamo ricercare se questa contravvenzione fosse o non fosse prescritta senza cadere in aperta contradizione.

Io quindi credo che la Commissione abbia adempito intero il suo dovere, proponendovi che quando si tratta di un fatto che è qualificato contravvenzione, e che non è punibile altrimenti, si noti bene, che con pene pecuniarie, non sia necessaria l'autorizzazione della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Basteris relatore.

Basieris, relatore. Non avrei domandato di parlare, se non avessi l'obbligo, se non altro per cortesia, di rispondere ad una osservazione messa innanzi dall'onorevole Lazzaro. L'onorevole Lazzaro, prendendo occasione da non so quale frase della relazione, ha creduto di dover sollevare una

questione gravissima, nientemeno che sull'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto, cioè quale sia l'immunità pei deputati durante la chiusura delle Sessioni.

Onorevole Lazzaro, io conosco perfettamente la importantissima relazione fatta da uno dei più eminenti dei nostri colleghi, dall'onorevole Mancini, e conosco le opinioni da lui manifestate in quella relazione.

L'onorevole Lazzaro le accetta per intero, ma io non le accetto. Ma se egli le accetta ed io no, la Camera non è chiamata a pronunziarsi, nè deve pronunziarsi su questa questione. La Commissione quindi non se ne è occupata, nè doveva occuparsene. Votando le conclusioni della Giunta, la Camera non pregiudica in nessuna guisa l'interpretazione dell'articolo 45 dello Statuto nel senso voluto dall'onorevole Lazzaro.

Quando questa importante questione verrà davanti al Parlamento, allora discuteremo e vedremo se sia accettabile ciò che dice l'onorevole Lazzaro, cioè che, mentre è chiusa la sessione parlamentare, il potere esecutivo, il magistrato abbia diritto di far arrestare qualunque deputato, farli arrestare anche tutti. (Si ride). È una enormità, ma è nei limiti della legge; e che mentre è aperta la sessione non si possa condurre in giudizio nessun deputato.

Questa è l'opinione manifestata nella relazione dell'onorevole Mancini. Come dico, questa conclusione è accettata interamente dall'onorevole Lazzaro, e non è accettata da me.

Ma la Camera, ripeto, oggi, non è chiamata a pronunziarsi su questa questione.

Del resto se per caso nella relazione è incorsa qualche frase, che pregiudichi, nel concetto dell'onorevole Lazzaro, la risoluzione di questa questione, l'onorevole Lazzaro la ritenga pure come opinione mia individuale, non come opinione della Giunta.

Dopo ciò non mi rimane che ringraziare l'ono revole ministro guardasigilli delle opinioni da lui manifestate, opinioni veramente liberali e degne di un uomo di Stato; ed unisco la mia voce a quella del collega Tondi per dire che l'onorevole guardasigilli, nel presentare alla Camera la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Mascilli, non ha fatto che il proprio dovere. Anzi l'onorevole Zanardelli avrebbe mancato al suo dovere se questa domanda non avesse presentata. E detto ciò, prego nuovamente la Camera di votare questa risoluzione, che è una risoluzione veramente liberale e degna di un Parlamento saggio e patriottico.

Presidente. La Commissione mantiene la sua risoluzione?

Basteris relatore. La mantiene.

Presidente. Sono dunque tre le risoluzioni proposte; la prima è quella della Commissione così concepita:

"La Giunta ha l'onore di proporre che sia rimandata al Ministero di grazia e giustizia la domanda di autorizzazione del procuratore del Re di Campobasso, della quale si tratta, dichiarando che la Camera non ha da provvedere in proposito, attesa l'inapplicabilità al caso dell'articolo 45 dello Statuto.

Viene poi la risoluzione proposta dall'onorevole Lazzaro:

"La Camera non accorda l'autorizzazione di procedere contro l'onorevole Mascilli e passa all'ordine del giorno, n

Da ultimo viene la proposta dell'onorevole Simeoni del tenore seguente:

"La Camera, poichè la contravvenzione ascritta all'onorevole Mascilli rimonta a due anni or sono e l'azione penale non potrebbe aver corso per l'avvenuta prescrizione, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Mascilli passa all'ordine del giorno.,

Simeoni. Domando di parlare. Presidente. Ne ha facoltà.

Simeoni. Poiche l'onorevole Lazzaro nella sua risoluzione viene a comprendere anche quella da me proposta, questa rimane superflua. Mi associo quindi a quella dell'onorevole Lazzaro e ritiro la mia

Presidente. Allora non rimangono che due risoluzioni, quella della Commissione e quella dell'onorevole Lazzaro.

Gallo. Ma io pure insisto, onorevole presidente, sulla mia proposta, che è quella d'accordare puramente e semplicemente l'autorizzazione a procedere.

Presidente. L'onorevole Gallo propone questa risoluzione:

"La Camera accorda l'autorizzazione di procedere contro l'onorevole Mascilli.,

La proposta dell'onorevole Gallo ha la precedenza, essendo quella che si discosta di più dalle conclusioni della Commissione.

Tondi. (Presidente della Commissione). Pare alla Commissione che la proposta più larga sia quella che è stata messa innanzi da essa.

Presidente. Mi permetta, la proposta più larga è quella che si dicosta di più dalla proposta della Commissione, la quale forma la base della discus-

2ª SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DELL'S FEBBRAIO 1888 LEGISLATURA XVI

sione; le altre proposte non sono che emendamenti alla proposta della Commissione.

Tondi. (Presidente della Commissione). Domando scusa, io aveva male inteso.

Presidente. La proposta adunque che più si dicosta dalle conclusioni della Commissione è quella dell'onorevole Gallo.

Lazzaro. Mi permetta, onorevole presidente, una breve osservazione.

Ella dice benissimo che la proposta che più si discosta dalle conclusioni della Commissione è quella dell'onorevole Gallo, ma sta a vedere quale delle proposte sia la più larga; ed io mi permetto, salva sempre la deferenza che ho verso l'illustre nostro presidente, di fare questa modesta osservazione.

Colla proposta della Commissione si viene a dire che la Camera non ha a provvedere in proposito; la proposta Gallo, nelle conclusioni e negli effetti viene ad essere identica a quella della Commissione; la proposta mia, invece, si discosta di più da quella della Commissione, poichè intende che non si accordi l'autorizzazione.

Del resto mi rimetto interamente al giudizio illuminato dell'onorevole presidente.

Presidente. Mi duole di essere di opinione diversa da quella dell'onorevole Lazzaro, ma non posso non far osservare che la Commissione propone che non si accordi l'autorizzazione, perchè non occorre; l'onorevole Lazzaro propone che non si accordi l'autorizzazione brevemente e semplicemente; invece l'onorevole Gallo propone che si conceda l'autorizzazione a procedere.

Evidentemente il distacco della proposta dell'onorevole Gallo da quella della Commissione è così forte che non v'ha dubbio che essa è più larga di quella dell'onorevole Lazzaro. Credo che su ciò non vi possa esser dubbio. (Approvazioni).

Dunque porrò prima a partito la proposta dell'onorevole Gallo, che è la seguente:

"La Camera accorda l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Mascilli.,

Chi approva questa proposta si alzi.

(È respinta).

Ora pongo a partito la risoluzione dell'onorevole Lazzaro, così concepita:

"La Camera non accorda l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Mascilli, e passa all'ordine del giorno. »

Chi approva questa proposta si alzi. (È respinta).

Ora porrò a partito la risoluzione della Giunta

" La Giunta ha l'onore di proporre che sia rimandata al Ministero di grazia e giustizia la domanda di autorizzazione del procuratore del Re in Campobasso, della quale si tratta, dichiarando, che la Camera non ha da provvedere in proposito, attesa l'inapplicabilità al caso dell'articolo 45 dello Statuto.,

Chi l'approva è pregato di alzarsi. Simeoni. Domando la divisione. Presidente. Doveva domandarla a tempo. (Eapprovata - Conversazioni, commenti).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Onorevole Pozzolini, la invito a rerecarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Pozzolini. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento militare.

Presidente. Do atto all'onorevole Pozzolini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di nuove spese per costruzione di edisci militari in Roma.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di nuove spese per costruzione di edifici militari in Roma.

Si dà lettura del disegno di legge.

Zucconi, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 61-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

" Art. 1. È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di 6,000,000 per opere di acquartieramento.,

Pongo a partito questo articolo. (È approvato).

" Art. 2. La somma indicata nell'articolo precedente verrà stanziata in aggiunta al corri-

spondente capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra ripartitamente in tre esercizi come segue:

Esercizio 1888-89. L. 3,000,000

1889-90. , 2,000,000

1890-91. , 1,000,000

L. 6,000,000

(\hat{E} approvato).

Discussione del disegno di legge: Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe: Discussione del disegno di legge per concessione di naturalità italiana al marchese Giovanni Meyer ma, siccome è stata presentata la relazione sopra un identico progetto, concernente il signor Ernesto Nathan, propongo che la discussione di questo progetto sia rinviata a domani.

Si passerà quindi alla discussione del disegno di legge: Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Si dà lettura del disegno di legge.

Zucconi, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 31-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Cavalletto. Domando di parlare. (Molti deputati conversano nell'emiciclo).

Presidente. Onorevoli deputati, prendano il loro posto; non credo neanche decente per la Camera cominciare una discussione in mezzo alle conversazioni.

Onorevole Cavalletto, ha facoltà di parlare.

Cavalletto. La Camera ed il Senato recentemente hanno lungamente esaminato e discusso un disegno di lagge importante e difficile sulla conservazione dei monumenti. E questo prova come, e la rappresentanza nazionale ed il paese, siano gelosi della conservazione di tutto ciò, che onora l'arte e la nazione rispetto ai monumenti artistici tanto di architettura che di pittura, scultura ed altro.

È avvenuto qualche volta che con la vendita dei beni demaniali delle soppresse corporazioni religiose si siano alienati fabbricati, nei quali vi erano opere d'arte assai importanti e che alcuna di queste siasi poi dovuta ricuperare con grave dispendio. Ora io trovo fra le vendite di beni demaniali contenute in questo disegno di legge la proposta di vendere ai corpi morali locali ed anche ai privati l'ex-convento della Visitazione di Torino, il Pretorio di Bormio, il Vecchio Forte di Porto S. Stefano e l'ex-Chiesa di S. Donato nel comune di Cannara in provincia di Perugia.

Io domando se alla Commissione censti che nell'ex-convento della Visitazione non vi siano opere d'arte, oppure se parte del fabbricato stesso, per la bellezza architettonica, non meriti di essere conservato, e in questo caso se la vendita sia vincolata alla conservazione delle parti architettoniche pregievoli.

Domando se il Pretorio di Bormio, per le sue antichità, abbia un qualche valore storico. Se il vecchio forte di Santo Stefano interessi allo storia delle fortificazioni italiane.

Abbiamo in Italia fortilizi che sono interessantissimi per la storia delle nostre fortificazioni; giacchè l'arte delle fortificazioni ebbe, si può dire, il suo nascimento in Italia coi San Gallo, coi Michelangiolo, coi San Michele e con altri valentissimi architetti civili o militari. Le loro opere meritano veramente di essere conservate e rispettate.

Domando infine se l'ex-chiesa di San Donato abbia pregi architettonici ed artistici.

Questa Chiesa trovasi in una regione eminentemente artistica nell'Umbria, una delle provincie più artistiche e più ricche di squisite opere d'arte che onorino l'Italia.

Io chiedo schiarimenti all'onorevole relatore, il quale, diligente com' è, certo avrà tratto dai documenti che corredano questo disegno di legge, conoscenza di tutto ciò che riguarda l'argomento sul quale ho parlato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Levi, relatore. In risposta alle domande dell'onorevole Cavalletto dirò che la Commissione si è fatta un dovere di esaminare i documenti che per ogni lato avessero potuto interessare lo attuale disegno di legge, ed ha potuto constatare che nessun valore artistico o storico si poteva attaccare a quei monumenti, che sono stati permutati o venduti dal Demanio.

La Commissione ha creduto dunque di proporre alla Camera l'approvazione pura e semplice del disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mocenni.

Mocenni. L'onorevole relatore ha risposto alla domanda concreta che gli è stata fatta dall'onorevole Cavalletto. Io non intendo oppormi al disegno di legge; vorrei però sapere dall'onorevole Levi se il forte di Santo Stefano non sia degno

di essere conservato per la storia dell'architettura militare di quei tempi.

L'onorevole Levi, come dice nella sua relazione, ha compulsato tutti i documenti, ma siccome non ne dice altro, vorrei sapere se il contratto fu fatto in condizioni eque per le due parti contraenti.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Levi, relatore. Io non posso che confermare quanto ho risposto all'onorevole Cavalletto, cioè che risulta alla Commissione, anche senza essere andata sul luogo, che nessun valore storico o artistico debba attribuirsi al forte di Santo Stefano.

Se l'onorevole Mocenni le desidera, io potrei dargli comunicazione di tutti i documenti che ho fatto richiamare dalla segreteria della Camera. Mi basterà richiamare le seguenti parole della relazione ministeriale:

"Nessuna condizione è stata introdotta nell'atto per la conservazione e tutela del fabbricato, che dalla Commissione competente è stato dichiaroto privo di valore artistico e storico.,

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotto.

Cavalletto. Le spiegazioni datemi dall'onorevole relatore, il quale, con la consueta sua diligenza, avrà certo esaminato tutti i documenti, nel senso da me indicato, mi appagano, e quindi desisto da ogni opposizione, ed ulteriore osservazione.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

- "Art. 1. Sono approvati i seguenti contratti di vendita:
- 1. Al signor commendatore Bartolomeo Racca, del fu Marcellino di Torino, di porzione dell'ex-convento della congregazione della Missione detto della Visitazione in detta città, per il prezzo di lire 110,385.70, con intervento della Società reale di patrocinio dei giovani liberati dalle case di correzione e di pena, come da contratti in data 31 maggio e 25 giugno 1887, stipulati in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Torino.
- 2. Ai comuni consorziati di Bormio, Valdisotto, Valdidentro, Valfurva e Livigno, dal fabbricato demaniale detto del Pretorio, in Bormio, per il prezzo di lire 10,000, ed alle condizioni portate dall'atto 21 agosto 1886 a rogito del notaio dottor Giuseppe Tuana.
- 3. Al comune di Monte Argentario in provincia di Grosseto, del fabbricato detto il Vecchio Forte a Porto S. Stefano, per il prezzo di lire 6150, ed ai patti e condizioni risultanti dal con-

tratto in data 25 maggio 1887 stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Grosseto.

- 4. Al comune di Mantova, del fabbricato demaniale già caserma detta Pusterla in quella città, per il prezzo di lire 5000 ed alle condizioni portate dall'istrumento 31 luglio 1886, e dall'atto addizionale 28 marzo 1887, entrambi a rogito del notaio dottor Giovanni Nicolini.
- "5. Al comune di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, dell'orto denominato Badiale, per il prezzo di lire 1051, ed ai patti ed alle condizioni di cui all'istrumento in data del 19 maggio 1887, stipulato a rogito del notaio Cera.
- " 6. Al comune di Cannara, in provincia di Perugia, dell'edifizio già chiesa di San Donato in luogo, pel prezzo di lire 350, come da istrumento del 14 giugno 1886, a rogiti del notaio Bocci.,

 $(\hat{E}\ approvato)$.

- " Art. 2. Sono approvati i seguenti contratti di permuta:
- "1. Di alcune striscie di terreno demaniale militare occorrenti al municipio di Bologna per la sistemazione della strada del Molino di Ravone, con alcuni relitti della vecchia strada comunale da aggregarsi alle fortificazioni militari di quella piazza, senza corrispettivo di plusvalenza ed alle condizioni risultanti dall'istrumento pubblico 4 giugno 1887, nei rogiti del dottore notaio Verardini.
- "2. Di una striscia di terra demaniale lungo la fronte interna della Caserma di San Marco, in Reggio d'Emilia da aggregarsi al relativo ospedale di Santa Maria con le aree dei locali ceduti al demanio dall'amministrazione del detto ospedale per essere aggregate all'accennata caserma di San Marco, pei corrispettivi, coi patti e sotto le condizioni risultanti dall'atto 14 luglio 1866, ricevuto in forma pubblica amministrativa della intendenza di finanza in Reggio Emilia.
- "3. Del fabbricato demaniale detto Torre Teste, in Brindisi, e terreno circostante ora ad uso di caserma per le guardie di finanza, con 'altro terreno di proprietà di Guadalupi Cosimo fu Francesco, per erigervi una caserma nuova in sostituzione della preaccennata, come da contratto stipulato il 29 marzo 1887, in forma pubblica amministrativa presso l'ufficio del registro di Brindisi.

 $(\hat{E} approvato).$

(Parecchi deputati stanno conversando nell'emiciclo.)

Ora, se i signori deputati intendono che si proceda nell'ordine del giorno, si compiacciano di recarsi ai loro posti.

Più tardi, si voteranno a scrutinio segreto i disegni di legge che sono stati approvati per alzata e seduta.

Discussione del disegno di legge per la proroga dei trattati di commercio con la Svizzera, la Francia e la Spagna.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei regi decreti 30 dicembre 1887, per la proroga dei trattati di commercio con la Svizzera, la Francia e la Spagna.

Onorevole ministro degli affari esteri, accetta il disegno della Commissione?

Crispi, ministro degli affari esteri. Lo accetto. Presidente. Se ne dà lettura.

Zucconi, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 92-A.)

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, passeremo alla discussione degli articoli:

"Art. 1. Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

1º Regio decreto del 30 dicembre 1887, numero 5127 (serie 3ª), per la proroga del trattato di commercio del 22 marzo 1883 fra l'Italia e la Svizzera, fino al 1º marzo 1888;

2º Regio decreto del 30 dicembre 1887, numero 5128 (serie 3ª), per la proroga del trattato di commercio del 3 novembre 1881 fra l'Italia e la Francia, fino al 4º marzo 1888;

3º Regio decreto del 30 dicembre 1887, numero 5129 (serie 3ª), per la proroga del trattato di commercio e di navigazione del 2 giugno 1884 fra l'Italia e la Spagna, fino al 1º marzo 1888;

4º Regio decreto del 30 dicembre 1887, numero 5130 (serie 3ª), col quale si mantiene provvisoriamente in vigore per i filati e le catene ordite di cotone e i rottami di ferro e d'acciaio il trattamento doganale stabilito dal testo unico della tariffa approvata con regio decreto dal 9 agosto 1883, n. 1590 (serie 3ª). n

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

" Art. 2. Il Governo del Re potrà, per decreti reali, deliberati nel Consiglio dei ministri introdurre nella tariffa doganale le modificazioni che fossero ritenute necessarie alla tutela degli interessi economici nazionali.

"L'esercizio di questa facoltà dovrà cessare trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, e i decreti reali, di cui sopra, saranno presentati immediatamente al Parlamento per essere convertiti in legge.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro degli esteri ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri. Pregherci di voler togliere l'avverbio immediatamente, che non mi pare abbastanza appropriato in una legge. Del resto, quando questi decreti potranno essere fatti, lo saranno, e siccome la Camera sarà allora certamente prorogata, non ci sarà neanche la possibilità di adempiere a quest'obbligo.

Presidente. La Commissione consente?

Boselli, relatore. La Commissione acconsente, persuasa che il Governo presenterà i decreti alla Camera appena saranno fatti.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri. Questo è dovere.

Presidente. S'intende soppressa la parola immediatamente.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Quest'articolo mi pare assai grave per la forma con cui è redatto; onde mi sento in dovere di fare a proposito di esso alcune osservazioni e dichiarazioni.

Qui si tratta di facoltà straordinarie e molto gravi, che non si concedono che in circostanze eccezionali, ed a Camera chiusa.

Ma ora la Camera è aperta, e in dodici ore si potrebbe passare qualunque proposta di modificazione di dazio che si volesse fare per condurre efficacemente una guerra di tariffe.

Se si tratta di una disposizione che non deve avere efficacia, come parrebbe dalle parole dell'onorevole Crispi, se non quando la Camera sarà chiusa, in tal caso osservo che ci sarà tempo a pensarci fino all'estate. Il Governo potrà sempre fare in casi di urgenza, e di brevi vacanze della Camera, come ha fatto il 30 dicembre; potrà di sua autorità e sulla sua responsabilità fare per decreto reale quelle modificazioni che crederà, e

LEGISLATURA XVI — 2^a sessione — discussioni — tornata dell'8 febbraio 1888

noi lo esamineremo e lo saneremo, come abbiamo sanato queste, quando troveremo giustificate le ragioni che hanno mosso il Governo ad agire in tal modo eccezionale.

Ma ben altra cosa è il sanare un decreto reale fatto appunto per ragioni di urgenza, a Camera chiusa, e di cui poi si chieda alla Camera la sanatoria per i motivi appunto che consigliarono questo mezzo anormale; ed altra cosa è che il Parlamento venga preventivamente ad autorizzare, a spingere il Governo a prendere di sua autorità tali disposizioni.

Ho votato cogli altri l'articolo 1º che contiene appunto una sanatoria: ma qui si tratta di una cosa ben diversa.

Capirei, se si fosse limitata semplicemente questa facoltà ad un'eventuale guerra di tariffe con una nazione vicina con cui oggi le nostre relazioni commerciali sono in un momento di tensione, come appunto si è fatto in Francia, ma la formula adoperata nell'articolo dalla Commissione, dice:

" Il Governo del Re potrà introdurre le modificazioni che fossero ritenute necessarie alla tutela degli interessi economici nazionali. "

Ora con questa formula si va molto più in là delle disposizioni che possono occorrere per una guerra di tariffe; si intaccano tutte le questioni economiche; tutte le questioni di libero scambio o di protezione, di dazi fiscali o protettivi sono contenute in questa formula

Io non dubito che il Governo non vorrà compromettere tanti argomenti gravissimi; ma trovo costituzionalmente grave la formula proposta, che glie ne concede la facoltà.

È grave, che per 6 mesi il Parlamento quasi si spogli dei suoi attributi. E si tratta appunto delle attribuzioni più essenziali di un Parlamento, quelle appunto che riguardano la facoltà di mettere le imposte sui cittadini, e tutto l'ordinamento economico del paese.

Quindi quest'articolo secondo, nella forma in cui è redatto, coscienziosamente non potrei votarlo. Capisco che oggi un voto più o un voto meno non mutano nulla, e che l'articolo passerà lo stesso. Ma attenti, o signori, al ruere in servitium, con questo costante ripetersi in ogni legge di articoli che accordano i pieni poteri al Governo! Io credo che lo stesso Ministero non ha interesse di spingerci per questa via.

Vi sono poi molte questioni del giorno che potrebbero essere compromesse da questo articolo

così come è redatto; e quindi vorrei su ciò qualche dichiarazione del Governo.

V'è, per esempio, la questione del dazio sui cereali, la quale non riguarda la lotta di tariffe con altre nazioni, ma che potrebbe essere compresa nella formula di " tutela degli interessi economici nazionali., Io non voglio ora discutere la questione dei cereali; non n'è questo il momento, e non voglio entrare in questo campo; ma la questione è grave, e basta a dimostrarlo il ricordarvi che su di essa si ricostituì il partito liberale in Inghilterra. Dico che non la discuto ora, ma vorrei chiarire un punto che la riguarda. Noi sappiamo, od almeno ci viene annunziato dai giornali, che dietro le dichiarazioni fatte dal Governo l'altro giorno ed in previsione di prossimi ed inevitabili aumenti d'imposte, è già incominciata, per opera degli speculatori, una forte importazione di grano.

Ora io spero che non si rinnoveranno in questa occasione quei gravi inconvenienti accaduti qualche mese indictro per l'importazione degli zuccheri; oggi siamo ancora in tempo ad impedirli; e non ci sarebbe alcuna ragione che varrebbe a scusare un ritardo a provvedere. La Camera è aperta e in 12 ore si può approvare qualunque legge di catenaccio.

Non ho bisogno, nè voglia di ritornare sulle questioni che si fecero a proposito degli zuccheri, ma non posso non ricordare che si disse allora che le Banche ricevessero dal Tesoro i biglietti di Stato che fornivano ai loro clienti, contro pagamento di una provvigione, per pagare i dazi doganali.

Tutto questo non sarà; ma dico che bisogna tagliar corto a tutto ciò; ed impedire che si rinnovino tutti quegl'inconvenienti che non tornano a vantaggio nè del Governo, nè delle istituzioni. Le nostre istituzioni, come la moglie di Cesare, non debbono essere neppur sospettate di trascuranza o di sviste.

Inoltre è certo che l'aumento dei cambi esteri fu cagionato o almeno aggravato dalle straordinarie importazioni che furono fatte allora. E non vorrei che oggi si rinnovasse qualche cosa di simile. Domando dunque al Governo, all'onorevole Magliani, a cui più specialmente spettano simili faccende, e all'onorevole Crispi, che mi dicano quali sono le loro intenzioni al riguardo. Credo che il Parlamento abbia diritto di saperlo. Se voi non volete aumentare il dazio sui cereali, ditelo; e ditelo non per impedire un danno agli speculatori, che a me poco importa di loro, ma per tutelare l'onesto commercio, e per guarentire anche la circosto.

LEGISLATURA XVI — 2^a sessione — discussioni — tornata dell'8 feebraio 1888

lazione; ditelo perchè le voci che si sono sparse e le conseguenti importazioni precipitate non abbiano dannosi effetti anche sui cambi internazionali. Se invece volete aumentare il dazio, fate presto quello che velete fare, perchè l'erario possa almeno approfittare di tutto quanto il beneficio che alle finanze può derivare dal nuovo aggravio sui consumatori.

Io ho voluto dir tutto questo riguardo alla questione generale dell'articolo 2, che non posso votare così come è formulato, e riguardo anche alla questione speciale del catenaccio sui grani, perchè si chiariscano bene le responsabilità di ognuno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Boselli, relatore. Che la facoltà scritta nell'articolo 2 del disegno di legge che vi si propone di approvare sia straordinaria, è evidente. Ma io prego la Camera di considerare come essa corrisponda del pari evidentemente ad una condizione straordinaria di cose.

Certamente una Giunta parlamentare tende a credere che non sia mai opportuno di spogliarsi di alcun potere proprio del Parlamento, quando l'esercitarlo giovi senza alcun dubbio alla tutela degli interessi nazionali.

Ma quando poi si osserva nelle circostanze di fatto un motivo, non per abdicare, ma per delegare temporaneamente l'esercizio di una facoltà ad un Governo in cui si confida, (Bene!) allora pare che il Parlamento faccia atto utile alla pubblica cosa e costituzionalmente corretto esercitando la facoltà sua nel senso di delegarla al potere esecutivo.

Le circostanze sono eccezionali; non occorre, o signori, dimostrarlo.

La formula dell'articolo proposto alla vostra approvazione è larga, è tanto larga quanto basti a comprendere tutte le eventualità per le quali può essere adoprata.

L'Italia anche nelle materie doganali è amica della pace, imperocchè essa sa che i popoli veramente forti e sereni esercitano nello amore della pace la loro virtù, e svolgono nel culto della pace la loro politica. (Bene!) Perciò il primo intento, al quale questo articolo vuol corrispondere, è quello di render possibili degli accordi, se accordi si possono fare, i quali non significhino proroghe pure e semplici di trattati già esistenti, e che il nostro Governo ha denunziato, ma un temporaneo componimento di questioni daziarie tra l'uno el'altro paese.

Ma ciò può non accadere; può accadere invece

che i voti del nostro paese non trevino altrove corrispondenza. Allora pensa il mio amico, l'onorevole Sonnino che converrebbe, che sarebbe opportuno, che sarebbe possibile venire alla Camera con tanti diversi progetti di legge quante volte può occorrere per difendere gl'interessi nazionali? Il Parlamento francese, lo cito a modo di esempio ed è un esempio calzante, il Parlamento francese ha conferito al suo Governo una facoltà analoga, nella sostanza, a questa della quale noi discorriamo, ma assai meno temperata nella forma; ed una legge del 26 dicembre già fu promulgata in Francia, la quale contiene le seguenti tre disposizioni. (Commenti).

Ove non si stabiliscano tariffe convenzionali tra l'Italia e la Francia (la legge contempla proprio il nostro paese), il Governo della repubblica avrà facoltà di aumentare del 100 per cento tutti i dazî iscritti nella tariffa deganale francese. (Commenti).

Per quei prodotti i quali oggi entrano in Francia dall' Italia esenti da dazio il Governo della repubblica potrà introdurre dazî i quali li colpiscano in proporzione del 50 per cento del loro valore. Ma non basta ancora; ove l'applicazione delle disposizioni surriferite non conduca il nuovo dazio francese alla misura dei dazi scritti nella nostra tariffa, il Governo della repubblica ha facoltà di stabilire per l'entrata in Francia dei prodotti italiani dazî eguali a quelli che colpiscono i prodotti similari francesi quando entrano in Italia.

Comprendo che si potrebbe rispondere a queste disposizioni con altre disposizioni egualmente precise. Ma sarebbero opportune? Alla vostra Commissione parve meglio di delegare al Governo del Re una facoltà abbastanza estesa, perchè sotto la sua responsabilità provveda all'interesse nazionale.

Vedete, in via d'esempio, che cosa può accadere rispetto ad uno dei prodotti importanti dell'esportazione nostra. I vini sono scritti nella nostra tariffa per 20 lire; nella francese per 4.50; secondo la prima disposizione della legge del 26 dicembre il dazio d'entrata dei vini italiani in Francia può essere portato a nove lire; secondo l'altra disposizione può essere portato a venti lire.

Ora non è bene che ove questo accada o sia per accadere, il Governo abbia facoltà di provvedere immediatamente con decreto reale a simile stato di cose? Ed altri di questi esempi si potrebbero ripetere. Speriamo che non abbia a giungere il giorno in cui questa contesa (non voglio chiamarla guerra, preferisco adoperare

una parola fraterna) questa divergenza di tariffe si abbia a verificare; ma, se verrà, allora occorrerà, o signori, una difesa vigile, quotidiana, efficace, la quale deve essere esercitata dal Governo.

Noi proponiamo, d'accordo col Governo, che la facoltà ad esso conferita, sia esercitata con limitazione di tempo, con la formalità della deliberazione nel Consiglio dei ministri, ed in fine con la presentazione al Parlamento dei decreti reali perchè siano convertiti in legge.

Vi ho detto, o signori, i motivi per i quali la vostra Giunta, pensando di corrispondere ad un'eccezionale condizione di cose, vi ha proposto questo articolo. Così lo ha inteso la Giunta vostra; e per tali fini l'ha proposto; ed essa spera di aver interpretato l'animo della Camera, la quale per certo per una parte desidera che si possano stabilire degli equi accordi, ma per l'altra parte confida che, in ogni evento, il Governo del Re, sorretto dalla energia e dalla operosità del lavoro e dalla produzione nazionale, saprà adoperare tutti quei mezzi che valgano a tutelare efficacemente l'industria e l'agricoltura del nestro paese. (Benissimo! da tutti i banchi).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.

Crispi, ministro degli esteri. Il Governo ha accettato volentieri l'articolo secondo; proposto della Commissione; dirò di più: accetta anche la motivazione che fu dettata dall'onorevole relatore.

Io non so se e quando potremo usare del diritto conferitoci; al momento non c'è alcuna idea determinata.

Certo è che questo diritto ci metterà in condizione, anche per le negoziazioni che potessero aver luogo per altri trattati di commercio, di poter liberamente e con tutti i mezzi raggiungere lo scopo che naturalmente il Parlamento vuol raggiungere in materia di tanta importanza.

Io non rispondo a certe frasi dell'onorevole Sonnino; dico soltanto alla Camera che il nostro Governo non solo ha l'ambizione di essere un Governo abile, ma soprattutto di essere un Governo onesto. Quindi assumiamo la responsabilità, e da onesti uomini adempiremo al mandato affidatoci. (Benissimo! — Vive approvazioni).

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, porrò a partito l'articolo secondo.

" Art. 2. Il Governo del Re potrà, per decreti reali, deliberati nel Consiglio dei ministri, introdurre nella tariffa doganale le modificazioni che fossero ritenute necessarie alla tutela degli interessi economici nazionali.

"L'escreizio di questa facoltà dovrà cessare trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, e i decreti reali, di cui sopra, saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge. "

(È approvato).

Ora l'ordine del giorno porterebbe: Discussione del disegno di leggo per maggiori spese per lavori di strade nazionali. Ma la discussione di questo disegno di legge sarà rinviata a domani, poichè avverto la Camera che domani si terrà seduta.

Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge approvati per alzata e seduta. Prego gli onorevoli deputati di presentarsi alle urne seltanto quando saranno chiamati.

Si proceda all'appello nominale.

Zucconi, segretario, fa la chiama.

Presidente. Intanto che le urne erano aperte furono presentate al banco della Presidenza due domande d'intérpellanza.

La prima, dell'onorevole Simconi ed altri, è la seguente:

"I sottoscritti domandano di interpellare il ministro della pubblica istruzione intorno al provvedimento con cui è inibito all'autorità scolastica di Napoli, la facoltà di dare abilitazioni provvisorie all'insegnamento nelle scuole secondarie, come costantemente si praticava da ben 27 anni in applicazione del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1861 in vigore nelle provincie napoletane.

" Simeoni, Placido, ecc.,

L'altra dell'onorevole Bonghi:

" Il sottoscritto desidera interpellare il ministro della pubblica istruzione sulle condizioni delle Università del Regno. "

Prego l'onorevole ministro delle fin aze di volere comunicare al suo collega queste domande d'interpellanza.

Simeoni. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Simeoni. Ho chiesto di parlare per dire alla Camera, che, dopo la presentazione della interpellanza, avendo conferito col ministro dell'istruzione pubblica, egli ha cortesemente dichiarato, che, per questo anno avrebbe lasciate le cose

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'S FEBBRAIO 1888

come per lo innanzi; e frattanto si sarebbe discussa la nuova legge sull'insegnamento secondario, che dovrà provvedere a tutto in modo stabile. Raggiunto così lo scopo della interpellanza, la ritiro, anche a nome degli altri colleghi firmatari di essa.

Presidente. Va bene; rimane dunque solo quella dell'onorevole Bonghi.

Annunzio alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge approvati già per alzata e seduta:

"Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali. "

Presenti e votanti 209

Maggioranza 105

Voti favorevoli . . . 180

Voti contrari 29

(La Camera approva).

" Autorizzazione di nuove spese per costruzione di edifici militari in Roma.

Presenti e votanti 209
Maggioranza 105
Voti favorevoli . . . 178
Voti contrari 31

(La Camera approva).

"Conversione in legge dei regi decreti 30 dicembre 1887 per la proroga dei trattati di commercio con la Svizzera, la Francia e la Spagna. "

Presenti e votanti. 209
Maggioranza 105
Voti favorevoli . . . 181
Voti contrari 28

(La Camera approva).

Proposta di proroga delle sedute.

Presidente. L'onorevole Torrigiani ha facoltà di parlare.

Torrigiani. L'onorevole presidente ha annunciato per domani seduta. Vedendo però che l'ordine del giorno dopo la votazione che ha oggi fatto la Camera, resta molto smilzo, io mi permetterei di proporre alla Camera di volersi aggiornare al 22 o al 29 del mese corrente. Intanto è sperabile che le Commissioni possano preparare le relazioni in modo che la Camera alla ripresa delle sedute possa continuare efficacemente i propri lavori.

Presidente. Veramente la Camera ha un ordine

del giorno molto esiguo. Non rimarrebbero a discutere che due disegni di legge.

Reputo conveniente che la Camera non tenga seduta per qualche giorno, nella speranza specialmente che in questo frattempo le Commissioni vogliano riunirsi per completare i lavori, che sono affidati ai loro studi, per quando la Camera deliberi di riprendere le sue sedute; perchè se non si avesse questa speranza evidentemente tanto varrebbe che la Camera non si aggiornasse o si aggiornasse indefinitamente. Ond'è che io devo fare assegnamento, se la Camera si aggiorna, che le Giunte, incaricate di esaminare i diversi progetti che sono da lungo tempo presentati, vorranno nel frattempo riunirsi e preparare le relazioni. Per cui la Camera dovrà dare facoltà all'Ufficio di Presidenza di ricevere le relazioni man mano che siano presentate, di farle stampare e distribuire, e d'inscriverle all'ordine del giorno. Se io non avessi questa speranza, ripeto ancora una volta, dubiterei dell'utilità che la Camera deliberi di aggiornarsi ad un giorno piuttosto che ad un altro. Debbo poi soggiungere che la Commissione del bilancio ha fatto conoscere che soltanto per il primo di marzo essa assume l'impegno di presentare tre relazioni. Ma sono molte le Commissioni nominate; se volessero lavorare in questo frattempo potrebbero i lavori della Camera essere attivissimi al suo riaprirsi.

L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

Marcora. Senza muovere censura alla proposta dell'onorevole Torrigiani, osservo che sarebbo conveniente, anche pel buon procedimento dei nostri lavori, di esaurire le materie che sono ancora all'ordine del giorno.

Non so perchè domani non si possa riunire la Camera; il lavoro non manca.

Si chiede la proroga per preparare lavoro e quello che c'è non vogliamo esaurirlo. Mi sembra una contradizione!

Pregherei perciò l'onorevole Torrigiani di ritirare la sua proposta.

Voci. No! no!

Marcora. In ogni modo propongo che la Camera tenga domani seduta.

Presidente. Per domani la Camera avrebbe lavoro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Evidentemente il lavoro pronto all'ordine del giorno è assai scarso, e il motivo che giustifica l'aggiornamento della Camera mi pare evidente.

D'altronde, esaurendo il poco lavoro iscritto al-

l'ordine del giorno domani, l'aggiornamento sarebbe inevitabile domani stesso.

Quindi, per parte mia e in nome del Governo, non mi oppongo a che la Camera si aggiorni. Esprimo però un desiderio, che è anche quello del presidente del Consiglio, cioè che l'aggiornamento non vada al di là del 22 di questo mese. In questo frattempo è da sperare che la sollecitudine delle Commissioni sarà tale da poter preparare il lavoro alla Camera.

Presidente. Onorevole Marcora, dunque Ella propone che domani sia esaurito l'ordine del giorno?

Torrigiani. Chiedo di parlare.

Presidente. Prendano i loro posti.

Luporini. Non è serio... non c'è nulla nell'ordine del giorno!

Presidente. C'è, se si vuole lavorare; se non si vuol lavorare, non ci sarà nè il 29 febbraio, nè il 30 giugno.

Se le Commissioni hanno in animo di far lavoro, la Camera potrebbe riprendere le sue sedute il 23, come il 22; se le Commissioni non intendono di lavorare e di fare il loro dovere, alla fine di giugno saremo nelle stesse condizioni. Bisogna compiere il proprio dovere.

Quando un deputato accetta il mandato di presiedere una Commissione, o di farne parte come commissario, il suo dovere, tanto di presidente, come di commissario, è di rimanere qui e di lavorare, altrimenti non doveva accettare il mandato.

Vi sono 30 Commissioni nominate!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrigiani. Dopo le parole del presidente, e dopo che egli ha dichiarato che la Commissione generale del bilancio ha affermato che fino alla fine del mese non potrà aver pronta alcuna relazione, io mi permetto di insistere perchè la Camera si aggiorni al 29 febbraio.

Presidente. Ma non è possibile.

Torrigiani. S'intende che le Commissioni devono lavorare, e sono certo che lavoreranno.

Ma, dopo la dichiarazione del presidente, mi pare che sarebbe più opportuno che la Camera si prorogasse al 29, anzichè al 22 febbraio.

Presidente. Io debbo osservare che, se i membri delle varie Commissioni assumono l'impegno di restare a Roma e di lavorare, il lavoro potrà essere importante e continuo, anche riprendendo le sedute il 23 o il 22, come il 29; ma, se le Commissioni non assumono questo impegno, anche riprendendo le sedute il 29, ci troveremmo senza lavoro, perchè le tre relazioni della Giunta del bilancio non bastano. (Commenti).

Dunque, ci sono tre proposte. Una è quella dell'onorevole Marcora, perchè la Camera tenga seduta domani, salvo a deliberare domani stesso sull'aggiornamento; un'altra è quella del Governo, il quale propone che la Camera si aggiorni al 22 o al 23; un'altra è dell'onorevole Torrigiani, perchè la Camera si aggiorni al 29. (Parecchi deputati stanno nell'emiciclo).

Prendano i loro posti.

Il Governo propone l'aggiornamento al 22, è vero?

Magliani, ministro della finanze. Naturalmente, il Governo si rimette alla Camera; ma crede che l'aggiornamento sino al 22 potrebbe esser meglio giustificato.

Presidente. Innanzi tutto, metterò a partito la proposta dell'onorevole Marcora: che la Camera tenga seduta domani, salvo a deliberare circa l'aggiornamento.

(Dopo prova e controprova, la proposta del· l'onorevole Marcora è accettata — Commenti animati in vario senso).

La seduta termina alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

- 1. Concessione della naturalità italiana al marchese Giovanni Meyer. (79)
- Concessione della naturalità italiana al signor Ernesto Nathan. (76)
- 3. Maggiori spese per lavori di strade nazionali e provinciali. (58)

PROF. Avv. Luigi Ravani Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati (Stabilimenti del Fibreno).